

Oggetto: Conferma del provvedimento del Direttore Generale dell'ENAC n. 27 del 13 ottobre 2014, con il quale è stata disposta la limitazione all'accesso dei prestatori di servizi di assistenza a terra per l'Aeroporto di Fiumicino "Leonardo da Vinci".

IL DIRETTORE GENERALE

- Visto** il Codice della Navigazione;
- Vista** la Direttiva comunitaria n. 96/67/CE del Consiglio, relativa al libero accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della comunità;
- Visto** il decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 18, recante disposizioni volte a dare attuazione nell'ordinamento italiano alla citata Direttiva Comunitaria e in particolare le disposizioni di cui agli artt. 4 e 5 concernenti la possibilità da parte dell'ENAC di disporre la limitazione del numero dei prestatori dei servizi di assistenza a terra per talune specifiche categorie di servizi tra quelle indicate nell'Allegato A del medesimo decreto legislativo;
- Visto** il Regolamento adottato dall'ENAC recante "*Certificazione dei prestatori di servizi aeroportuali di assistenza a terra*", edizione n. 7 del 9 maggio 2022, in base al quale la certificazione dei prestatori dei servizi aeroportuali di assistenza a terra è ora distinta in certificazione di classe 1 e 2, in relazione alla classe di appartenenza dell' aeromobile secondo la classificazione ICAO cui è rivolta l'attività di assistenza, e non più in base alla tipologia di attività svolta dall'aeromobile assistito, vale a dire di aviazione commerciale o di aviazione generale;
- Vista** la circolare APT-02B, emanata dall'ENAC in data 22 novembre 2013, recante "*Certificazione e sorveglianza dei prestatori di servizi aeroportuali di assistenza a terra*", la quale, peraltro prevede che l'assistenza merci e posta per quanto riguarda il trattamento fisico delle merci e della posta in arrivo, partenza e transito tra l'aerostazione e l'aeromobile debba essere fatta rientrare in via interpretativa nella sottocategoria dei servizi 5.4 di cui all'Allegato A al decreto legislativo n. 18 del 1999;



- Visto il provvedimento del Direttore Generale dell'ENAC n. 27 del 13 ottobre 2014, con il quale è stata disposta, per l'aviazione commerciale, la limitazione all'accesso dei prestatori di servizi di assistenza a terra per l'Aeroporto di Fiumicino "Leonardo da Vinci", a tre prestatori di servizi di assistenza a terra e a due operatori in autoproduzione, per le categorie di servizi 3 (assistenza bagagli), 4 (assistenza merci e posta per quanto riguarda il trattamento fisico delle merci della posta in arrivo, partenza e transito tra l'aerostazione e l'aeromobile) e 5 (assistenza operazioni in pista), con esclusione della sottocategoria 5.7, nonché statuito che l'individuazione dei prestatori dovesse avvenire tramite l'esperimento di una gara per un periodo di 7 anni;
- Viste le note dell'ENAC n. 30458 del 19 marzo 2015 e n. 26451 del 14 marzo 2016, in base alle quali la decorrenza del citato provvedimento di limitazione del 13 ottobre 2014 è stato fatto decorrere dal momento del perfezionamento delle procedure di aggiudicazione della gara pubblica, con conseguente determinazione della sua scadenza alla data del 18 maggio 2023;
- Vista la nota n. 11437 del 1° aprile 2022, con la quale la società Aeroporti di Roma S.p.A. (di seguito ADR), nel ripercorrere i motivi che avevano determinato l'esigenza di adottare il citato provvedimento di limitazione nel 2014 e gli effetti positivi da esso prodotti, ivi incluso l'innalzamento qualitativo dei servizi reso possibile dal conseguente processo di selezione svolto e dalla relativa contrattualizzazione del rapporto tra il Gestore aeroportuale e gli Handler, ha chiesto all'ENAC di confermare la vigenza delle attuali limitazioni anche dopo la scadenza del 18 maggio 2023;
- Visto il documento recante l'Analisi funzionale operativa (AFO), redatto dalla società One Works S.p.A., prodotto dalla società ADR a supporto della citata istanza di conferma delle attuali limitazioni che tiene conto sia dell'andamento dei volumi di traffico storici e prospettici sia dell'assetto infrastrutturale dello scalo;
- Vista la nota n. 49131 del 22 aprile 2022, con la quale la Direzione Gestione Aeroporti ha trasmesso la citata nota di ADR corredata dell'AFO alle competenti Direzioni tecniche dell'Ente chiedendo ad esse di voler fornire, ciascuna per gli aspetti di competenza, le proprie valutazioni circa la sussistenza dei presupposti per l'adozione del richiesto provvedimento di conferma della limitazione;
- Viste le note n. 67100 del 1° giugno 2022 ,n. 80529 del 1° luglio 2022, n. 82377 del 5 luglio 2022 e n. 83389 del 7 luglio 2022 con le quali le competenti Direzioni tecniche hanno espresso le proprie



- valutazioni circa la sussistenza dei presupposti per l'adozione del richiesto provvedimento di conferma della limitazione.
- Considerato che a seguito dell'attività istruttoria svolta è emerso in modo univoco che l'attuale limitata disponibilità di aree di sosta, parcheggio e manovra dei mezzi di handling, specie per quel che attiene le operazioni di smistamento bagagli, non consente, per le categorie dei servizi aeroportuali di assistenza a terra già oggetto di limitazione per l'Aeroporto di Fiumicino, l'ingresso di un maggiore numero di operatori rispetto a quelli stabiliti dal citato provvedimento del Direttore Generale del 13 ottobre 2014, senza che questo incida sulla capacità e l'efficienza dello scalo;
- Considerato che costituisce un dato incontrovertibile che le capacità e gli spazi disponibili sono sempre limitati costituendo l'aeroporto un mercato di per sé finito e che sotto tale profilo la citata AFO evidenzia che aeroporti europei, come quelli di Francoforte, Monaco e Bruxelles, pur a fronte di volumi di passeggeri e di movimenti superiori a quelli di Fiumicino, risultano limitati a soli due prestatori di servizi aeroportuali di assistenza a terra;
- Considerato che per le ragioni sopra esposte e all'esito delle attività istruttorie svolte si devono ritenere sussistenti i presupposti per poter accogliere la richiesta avanzata dalla società ADR di confermare le limitazioni attualmente vigenti per l'Aeroporto di Fiumicino nei termini stabiliti dal citato provvedimento del 13 ottobre 2014;
- Considerato che a seguito del citato provvedimento di limitazione del 13 ottobre 2014 la società ADR ha svolto una gara pubblica attraverso la quale ha individuato le società di handling autorizzate a svolgere, fino al 18 maggio 2023, le attività aeroportuali di assistenza a terra nel numero indicato per ciascuna delle categorie dei servizi limitati;
- Considerato che la parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza per l'accesso al mercato dell'handling dell'Aeroporto di Fiumicino sono garantite attraverso le procedure di gara da svolgere da parte della società ADR per l'individuazione delle società di handling che potranno operare, per le categorie di servizi oggetto di limitazione, sull'Aeroporto di Fiumicino, a decorrere dal 19 maggio 2023;

DISPONE

Art. 1

1. In accoglimento di quanto richiesto dalla società ADR, è confermata, a decorrere dal 19 maggio 2023, la limitazione del numero dei prestatori di servizi di assistenza a terra sull'Aeroporto di Fiumicino "Leonardo da Vinci" disposta con il provvedimento del Direttore Generale dell'ENAC n. 27 del 13 ottobre 2014 di cui in premessa. Conseguentemente, a decorrere dalla citata data, l'accesso



all'Aeroporto di Fiumicino è limitato a tre prestatori di servizi di assistenza a terra e a due operatori in autoproduzione, in possesso della certificazione di classe 1, per le seguenti categorie di servizi di cui all'allegato A al decreto legislativo n. 18 del 1999;

- a) categoria 3 (assistenza bagagli);
- b) categoria 5 (assistenza operazioni in pista), inclusa l'assistenza merci e posta per quanto riguarda il trattamento fisico delle merci della posta in arrivo, partenza e transito tra l'aerostazione e l'aeromobile (sottocategoria 5.4) ed escluso il trasporto, caricamento e scaricamento di cibi e bevande (sottocategoria 5.7).

2. Per l'individuazione dei prestatori e degli operatori in autoproduzione che svolgeranno per la durata di sette anni, a decorrere dal 19 maggio 2023, le attività di assistenza a terra per le categorie di servizi di cui al comma 1, la società ADR espleta le previste procedure di gara da svolgersi secondo le modalità di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo n. 18 del 1999.
3. Entro 18 mesi dalla scadenza del termine di affidamento dei servizi di assistenza a terra oggetto di limitazione, a seguito delle procedure di cui comma 2, la società ADR presenta all'ENAC una nuova analisi funzionale operativa volta a fornire una valutazione aggiornata, con riferimento anche allo stato dello sviluppo infrastrutturale dello scalo, sulla permanenza delle condizioni e dei presupposti per il mantenimento delle limitazioni disposte con il presente provvedimento

Alessio Quaranta

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)

Eminente/Marchiandi
Terlizzi/Pandolfi/Drago/Peronti
Tarantini/Bergamini/Celotto